



SENATO DEL REGNO

IL PRESIDENTE DEL SENATO

Considerato che per l'art. 49 dello Statuto l'ammissione dei Senatori del Regno all'esercizio delle loro funzioni è subordinata alla prestazione del giuramento "di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria";

Considerato che la volontaria, prolungata e ininterrotta astensione dall'esercizio delle funzioni di Senatore, senza alcun giustificato motivo, rappresenta una violazione del dovere assunto col giuramento;

Considerato che il Senatore Carlo Sforza dal Giugno 1925-III non ha più partecipato ai lavori del Senato senza mai giustificare la propria assenza ed ha quindi cessato volontariamente di esercitare le sue funzioni di Senatore;

Considerato altresì che, come risulta dagli Atti delle Assemblee legislative, la indennità ai membri delle Assemblee stesse è stata assegnata per rimborso delle spese da essi incontrate per esercitare le loro funzioni;

A prescindere da ogni e qualsiasi considerazione sull'attività svolta all'estero, ove permanentemente risiede, dallo stesso Senatore Sforza contro gli interessi della Patria e la politica del Governo del Re e Imperatore;

DISPONE

che dal corrente mese non venga più corrisposta l'indennità al nominato Senatore Carlo Sforza.

I Senatori Questori sono incaricati dell'esecuzione della presente disposizione.

Roma, 18 ottobre 1940 XVIII

IL PRESIDENTE
f.to: SUARDO